



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. FORTUNATO"-ANGRI
Prot. 0001575 del 29/01/2022
III (Uscita)

ANGRI 29/01/2022

A : TUTTO IL PERSONALE

ALBO sito Web scuola

ANNO SCOLASTICO 2021/22

AVVISO N. 123

Oggetto : ORDINE DI SERVIZIO a tutto il personale -DISPOSIZIONI DI SERVIZIO AS 2021/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.Lgs. 16/04/94 n.297;

Visto il D.Lgs. 16/04/94 n.297;

Visto il D.Lgs. 30/03/01 n.165;

Visto il CCNL 29/11/07;

Vista la L.13/07/15 n.107;

Visto il CCNL "Istruzione e Ricerca"2016/18 sottoscritto il 19 aprile 2018;

Vista la nomina della prof.ssa Antonietta Serino del 01/09/21;

Viste le Direttive al Dsga 2021/22;

Visto il Piano delle Attività Ata 2021/22;

Visto il Contratto Integrativo d'Istituto 2021/22

Rilevata l'opportunità di meglio definire quanto previsto in materia di presenza in servizio e prestazione lavorativa;

Al fine di implementare e migliorare l'organizzazione del lavoro, l'azione didattica ed amministrativa e rendere tempestiva,efficiente ed efficace la comunicazione interna ed esterna,nel rispetto delle competenze e delle esigenze di tutti,

REITERA

Le seguenti misure organizzative :

PREMESSA:

La puntualità nel rispetto degli adempimenti è condizione essenziale per l'efficacia e l'efficienza di un sistema complesso come quello scolastico. La qualità del servizio è quindi strettamente connessa alla sinergia tra aspetto amministrativo e didattico che insieme riflettono il dinamismo della scuola. Al fine di ottimizzare il servizio scolastico e assicurare modalità di rapporto corrette, efficaci e coerenti, all'interno dell'Istituzione scolastica, per l'anno scolastico 2021/2022 si invitano le SS.LL. ad attenersi ai protocolli antiCOVID per la ripresa delle attività didattiche in presenza oltre che alle seguenti indicazioni.

In particolare si richiama la responsabilità che grava sull'Istituzione scolastica e, specificamente, sui singoli docenti e collaboratori scolastici.

Ciò premesso, vengono emanate le seguenti disposizioni di servizio:

ORGANI E SOGGETTI TENUTI ALLA REGOLAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DELLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI.

Il DLgs 106/2009 modifica il DLgs 81/2008 e aggiunge, all'art. 18, il comma 3 bis secondo cui il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19 (obblighi del preposto), 20 (obblighi dei lavoratori), 22 (obblighi dei progettisti), 23 (obblighi dei fabbricanti e dei fornitori) e 25 (obblighi del medico competente), ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli, qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

DIRIGENTE SCOLASTICO

La vigilanza non è compresa tra gli obblighi che gravano sul Dirigente Scolastico. Non esercitando attività di insegnamento, la sua responsabilità non rientra in quella configurata dall'art.2048 del Codice Civile in tema di responsabilità dei precettori. La responsabilità del Dirigente Scolastico viene inquadrata nella previsione dell'art. 2043 c.c. per danni dovuti a deficienza organizzativa imputabili allo stesso e dell'art. 2051 c.c. per danni causati da cose in custodia. Al Dirigente Scolastico spettano, dunque, obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative necessarie a garantire l'attività di vigilanza sugli alunni per tutto il periodo di affidamento alla scuola.

PERSONALE DOCENTE

L'art. 29 del CCNL 2006/2009 non modificato dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 recita: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"; art.2047c.c.: "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"; art. 2048 c.c.: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito del loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Si sottolinea, inoltre, che l'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto ad altri obblighi di servizio e che nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi, il docente deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza (Sentenza Corte dei Conti, Sez. I 24/9/84 n. 172). Si ricorda inoltre che tale obbligo si estende dal momento dell'entrata fino al momento dell'uscita dall'Istituto. Il disposto normativo evidenzia il dovere di vigilanza in capo a ogni docente nel corso dell'attività di insegnamento e nei momenti di ingresso e di accompagnamento all'uscita: sostanzialmente dal momento dell'ingresso a scuola, fino al termine delle lezioni, è in capo alla scuola una "presa in carico" dello studente minorenne od anche maggiorenne per tutto il periodo dell'attività didattica, fino al subentro della famiglia o dell'uscita da scuola, ivi compreso il tempo e il luogo di altre iniziative organizzate dall'Istituto e previste nel PTOF, quali attività pomeridiane (in orario extrascolastico), visite guidate, viaggi di istruzione, ecc., sebbene possibili solo nelle cd. "Zone bianche" per il perdurare dell'emergenza COVID-19. La lettura degli articoli di legge sopra richiamati va integrata con la citazione dell'art. 61 della Legge 11/7/80, n. 312 ancora vigente, che testualmente recita: "La responsabilità

patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica delle Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La delimitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Fatta salva la rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Il personale ausiliario non rientra nel novero del "precettori". Nel profilo professionale dei collaboratori scolastici rientrano espressamente, tuttavia, anche compiti di vigilanza sugli alunni. Il contratto attribuisce al collaboratore scolastico "...compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante Il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sul locali scolastici, di collaborazione con I docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'Interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47" (Tabella A del. C.C.N.L. 24/07/2003). Sia i docenti, sia Il personale ausiliario sono dunque chiamati, ciascuno per la propria parte, a svolgere compiti di sorveglianza sugli alunni. La responsabilità degli insegnanti per i danni causati dagli allievi a terzi ex art. 2048 c.c. si fonda proprio sulla presunzione del negligente adempimento da parte di costoro dell'obbligo di vigilanza sul propri allievi. L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi. Nel caso di minori, il dovere di vigilanza è ancor più oneroso, anche moralmente. La vigilanza, oltre che continua -per nessun motivo gli alunni vanno lasciati incustoditi- deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del discente. Non è sufficiente per il docente o per il collaboratore scolastico l'aver osservato le norme regolamentari se risultino violate le norme di comune prudenza e perizia rapportate all'età e al grado di sviluppo degli alunni. In caso di fatti illeciti commessi dal minore, la responsabilità della scuola per colpa in vigilando si affianca, congiuntamente o alternativamente (a seconda del caso), alla responsabilità dei genitori per eventuale colpa in educando, dovendo quest'ultimi dimostrare di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare Il minore ad una corretta vita di relazione, senso civico e coscienza civile, in ragione degli obblighi connessi con la responsabilità genitoriale (artt.147 e 2048 c.c.). Ancora, la Corte dei Conti (sez. III, 19/2/1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche il responsabile della vigilanza sugli alunni è docente assegnato alla classe in quella scansione temporale, compreso il tempo dedicato all'intervallo. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe per brevissimo tempo, prima di allontanarsi dalla classe deve incaricare un collaboratore scolastico , o un collega disponibile

non impegnato in classe, di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non può rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del docente (Tab. A - CCNL 06/09). Tanto premesso, si reiterano le seguenti

DISPOSIZIONI DI SERVIZIO MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ACCOGLIENZA, LA SORVEGLIANZA E LA VIGILANZA COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI :

La responsabilità dell'accoglienza e della sorveglianza assegnata ai collaboratori scolastici, anche se in servizio temporaneo nella sede per attività di sostituzione di collega assente, sussiste nei periodi temporali e per gli ambienti sotto riportati.

INGRESSO AL MATTINO

Almeno un collaboratore scolastico dall'arrivo degli alunni li sorveglierà all'interno delle pertinenze scolastiche e fuori dall'edificio, anche al fine di evitare assembramenti per prevenire i rischi di contagio da COVID-19. Altri collaboratori all'interno dell'edificio, si occuperanno della sorveglianza nell'atrio e nei vari varchi di ingresso di loro pertinenza, come da piano di lavoro disposto dal Dsga. Difatti, l'obbligo di sorveglianza inizia dall'accesso di ciascun alunno all'area di pertinenza della scuola, dall'accesso al portone o al cancello (in presenza di aree scolastiche esterne recintate), fino all'ingresso in aula segnalato dalla campanella. Non è consentito ai genitori -o chi ne fa le veci- lasciare e far attendere da soli i ragazzi nelle adiacenze della scuola senza vigilanza o farli entrare nelle pertinenze scolastiche fuori dell'orario d'entrata all'insaputa del personale ATA impegnato in altre mansioni. Agli ingressi, i collaboratori consentiranno l'accesso alle scale, ove presenti, per gruppi classe, ordinatamente ed in fila, e comunque controllando che i discenti non corrano e non si spingano. Segnaleranno eventuali comportamenti scorretti al responsabile di plesso ovvero ai docenti di classe. Dopo l'ingresso in aula degli alunni, i portoni e i cancelli (questi ultimi secondo opportune fasce orarie), vanno chiusi ed è fatto divieto di accesso ai locali scolastici agli esterni non autorizzati. I genitori che hanno particolari necessità sono autorizzati ad accedere limitatamente all'area di ingresso, senza entrare nei corridoi e nelle aule, e a rivolgersi al collaboratore scolastico in servizio. L'eventuale accesso con mezzi propri nelle aree di pertinenza dei diversi plessi è concessa -nel rispetto dei protocolli anti-COVID- dal Dirigente scolastico ai genitori che accompagnano alunni con disabilità o alunni con capacità motoria ridotta od anche temporaneamente ridotta. Di ogni altra eventuale autorizzazione rilasciata per oggettive motivazioni, saranno avvisati i collaboratori del Dirigente scolastico del relativo plesso. Eventuali alunni ritardatari saranno in carico ad un collaboratore scolastico che avviserà il responsabile di plesso, mai lasciati soli. La vigilanza al di fuori dell'aula, in assenza di docenti, è di competenza dei collaboratori scolastici che dovranno garantire sempre l'attenta vigilanza nei corridoi, ai servizi igienici, nei cortili della scuola. L'accoglienza degli alunni all'interno dell'atrio in caso di condizioni climatiche particolarmente avverse, non esonera il collaboratore dalla vigilanza all'esterno dell'edificio. Durante le lezioni e per tutta la durata delle lezioni, i collaboratori scolastici dovranno garantire continuità di sorveglianza al di fuori delle aule. È fatto divieto di allontanarsi dal piano o dalla zona di propria pertinenza o dall'edificio senza preventiva autorizzazione e adozione di misure organizzative specifiche. Il collaboratore si accerterà che i tempi di permanenza degli alunni nei servizi igienici, nel rispetto dei protocolli anti-COVID, non siano troppo lunghi e farà particolare attenzione alle diverse vie di esodo; si accerta anche che due alunni non si trovino insieme ai servizi igienici. Cambio dell'aria, per consentire ai docenti di spostarsi da una classe all'altra al termine di ogni lezione, è necessario che i collaboratori scolastici supportino il personale docente. I collaboratori scolastici, sospendendo ogni altra attività, stazioneranno sulla porta dell'aula ove sono presenti

situazioni di maggiore criticità segnalate dai docenti interessati in attesa del docente di turno. In caso di ritardo del docente, il collaboratore scolastico in servizio è tenuto a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, immediato avviso ai collaboratori e fiduciari di plesso del Dirigente scolastico affinché vengano assunti i necessari provvedimenti qualora se ne ravvisino le condizioni. Si raccomanda al solito una frequente e adeguata aerazione dei locali e disinfezione degli strumenti comuni. Classi scoperte o momentanea assenza del docente i collaboratori garantiranno la loro attività di sorveglianza degli alunni posizionandosi sulla porta di accesso dell'aula senza perdere di vista il corridoio e, ove possibile, il piano e comunque la propria area di pertinenza; collaboreranno, inoltre, con i collaboratori/fiduciari del Dirigente scolastico, vigilando sugli alunni). Spostamenti alunni da e verso palestre/biblioteche/laboratori, durante gli eventuali spostamenti in sicurezza degli alunni da e verso i diversi spazi dell'edificio, a fronte dei protocolli anti-COVID adottati dall'istituto, i collaboratori assicurano il necessario supporto ai docenti delle classi. Anche in tal caso i collaboratori vigileranno sugli alunni. Prodotti per le pulizie Per evitare situazioni di pericolo, è obbligo da parte dei collaboratori scolastici custodire i prodotti delle pulizie negli appositi armadi o locali chiusi a chiave. Non si devono lasciare i carrelli porta-detersivi a portata degli studenti; essi vanno trattati con le seguenti modalità: si usano solo a lezioni terminate e, per la pulizia intermedia dei bagni, solo per il tempo strettamente necessario. È compito del personale vigilare affinché gli allievi non vengano a contatto con i prodotti usati per le pulizie. Durante la giornata vanno tenuti negli appositi armadi o locali chiusi: in caso di necessità vanno riposti subito dopo l'uso. Uscita al termine delle lezioni La responsabilità della sorveglianza sussiste dall'uscita dall'aula fino a che l'alunno non abbia lasciato le pertinenze scolastiche. Un collaboratore scolastico, come nella fase di ingresso, dovrà posizionarsi presso l'uscita con il compito di evitare affollamenti e prestare la dovuta vigilanza agli allievi. In particolare si dovrà sorvegliare che gli studenti utilizzino, per l'uscita e per l'entrata a piedi, solo ed esclusivamente le vie di transito appositamente predisposte e segnalate. La sorveglianza, a fronte dei protocolli anti-COVID adottati dall'Istituto, è prestata in collaborazione con i docenti in servizio all'ultima ora, responsabili della vigilanza degli alunni secondo le modalità indicate. Gli alunni con disabilità bisognosi di assistenza saranno accompagnati dai collaboratori addetti al piano fino alla consegna alle famiglie od al personale autorizzato.

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI

Si richiamano gli obblighi in materia di vigilanza stabiliti dal CCNL vigente e dal Codice civile e richiamati dalla giurisprudenza in materia. Ingresso al mattino I docenti sono responsabili degli alunni loro affidati da cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, Il suono della campanella segnala l'ingresso degli alunni.

È necessario fare opera di sensibilizzazione sul rispetto degli orari delle lezioni, in ossequio alle disposizioni anti-COVID adottate dall'Istituzione scolastica. I docenti sono invitati a collaborare nella vigilanza nei corridoi, al mattino, prima dell'inizio delle lezioni fino all'arrivo di tutti gli alunni della propria classe, in maniera da garantire una maggiore sicurezza negli stessi corridoi e nell'aula. Nel dettaglio, i docenti accoglieranno gli alunni nei pressi dell'ingresso della propria classe almeno 5 minuti prima dell'orario di lezione. I collaboratori scolastici sorveglieranno per quanto sopra disposto. Inizio lezioni - classi scoperte In caso di assenza di un docente nel plesso, comunicata dalla segreteria o direttamente dal docente, i collaboratori /fiduciari del Dirigente scolastico provvederanno alla copertura delle classi secondo le modalità stabilite. Le modalità di sostituzione dovranno essere opportunamente registrate. Il responsabile dovrà accertarsi che tutti i docenti coinvolti nella procedura di sostituzione ne abbiano preso visione. Nel sottolineare che è essenziale osservare il proprio orario di servizio per non incorrere in responsabilità penale e amministrativa per danni occorsi agli alunni per mancata od omessa vigilanza, si evidenzia che, in caso di

ritardo nel proprio orario di servizio il docente dovrà comunicarlo immediatamente al collaboratore/fiduciario del dirigente scolastico ed in segreteria indicando il presumibile orario di arrivo. La mancata comunicazione determinerà la responsabilità personale per violazione degli obblighi di servizio e per eventuali incidenti agli alunni. Non è consentito allontanarsi dal posto di lavoro se non per causa di forza maggiore. In tale circostanza, occorre avvisare il collaboratore/fiduciario del Dirigente scolastico e regolarizzare la propria posizione tramite richiesta di permesso breve in segreteria comunque autorizzato dal Dirigente scolastico.

Si ricorda che tutto il personale della scuola è tenuto ad attenersi, nell'espletamento del proprio ruolo, al Codice di comportamento della Pubblica Amministrazione, a conoscere il Codice disciplinare di comparto, e alle nuove norme In materia di infrazione e sanzioni disciplinari pubblicati sul sito. In particolare, il personale della scuola è chiamato a uniformarsi a comportamenti che non ledano l'immagine dell'Istituzione e che siano coerenti con le specifiche finalità educative dell'Intera comunità scolastica.

Momentanea assenza del docente

In caso di momentanea assenza del docente dovuta a necessità di qualsivoglia natura, va garantita la vigilanza della classe ricorrendo al collaboratore scolastico. Le attività didattiche non possono essere interrotte per adempiere ad altre occupazioni personali (telefonate, caffè, fotocopie, preparazione materiali, espletamento funzioni strumentali, colloqui in segreteria o con genitori, ecc.), non riconducibili a ragioni di eccezionale urgenza (infortunio alunno, segnalazioni in materia di sicurezza, ecc.). Durante le lezioni i docenti sono tenuti ad accertare la presenza del collaboratore al piano prima di un'eventuale autorizzazione degli alunni ad accedere ai servizi. Potrebbe, infatti, verificarsi un temporaneo allontanamento del collaboratore addetto al piano per adempiere a compiti non rinviabili (rispondere al telefono, pulire i servizi subito dopo la ricreazione). L'uscita degli alunni, di norma uno alla volta e negli orari stabiliti, è regolata dalle disposizioni anti-COVID già portate a conoscenza del personale. Sono fatte salve le situazioni di urgenza. Il docente si accerterà, in ogni caso, che i tempi di permanenza nei servizi igienici siano congrui. Le uscite degli alunni vanno sempre registrate. Si raccomanda di evitare di far uscire gli alunni per incombenze di vario genere (fare fotocopie, portare registri, prendere sussidi e materiali, ecc.). I docenti sono tenuti a organizzare il lavoro prima dell'inizio della lezione. Considerata la carenza di organico dei collaboratori scolastici nei plessi, si evidenzia la necessità di richiedere eventuali fotocopie con congruo anticipo. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici e sanitari, dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. I docenti che hanno la necessità di conferire con i genitori avranno cura di convocarli nelle modalità previste dal regolamento di Istituto e delle disposizioni anti-COVID. Si ricorda al personale che è vietato l'uso del cellulare in classe o, comunque, durante le lezioni e l'orario di servizio, se non per casi urgenti, documentati e del tutto eccezionali ovvero per motivi di servizio. Problemi di sicurezza In presenza di situazioni di rischio e di pericolo, i docenti sono tenuti ad adottare misure di prevenzione e protezione dettate dal buon senso e dall'esperienza e dalle comuni regole per la sicurezza. Sono tenuti, inoltre, a segnalare sempre le situazioni di pericolo tramite il responsabile di plesso all'RSPP e al Dirigente scolastico. Si invita a vigilare

particolarmente sulle vie di fuga che devono essere sempre lasciate libere per evitare infortuni anche accidentali. È fondamentale evitare di modificare la disposizione dei banchi e corredi: sono stati disposti in maniera da garantire il distanziamento ed al contempo consentire sempre un facile esodo in caso di necessità. Si raccomanda a tutti di collaborare nell'individuazione di elementi di pericolosità e segnalare immediatamente eventuali situazioni di pericolo. Gestione classi I docenti, nell'ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e facendo riferimento alle competenze psico-pedagogiche e metodologico-didattiche previste nel proprio profilo, dovranno garantire l'adozione di modalità e strategie efficaci e tali da evitare che si creino situazioni di vivacità che sfuggano al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell'attività didattica; dovranno adottare modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno e partecipativo, che incoraggino i comportamenti educativi attesi, che facilitino i processi di partecipazione di tutti alle attività della classe; dovranno coinvolgere le famiglie o gli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, strategie, linee educative comuni e unitarie. A tal fine, i docenti che gestiscono situazioni difficili sul piano comportamentale ricorreranno al ricevimenti individuali delle famiglie per definire accordi e impegni comuni, illustrare strategie più efficaci da attuare anche a casa.

La vigilanza sugli alunni con diverse abilità, soprattutto nei casi di gravità, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall'assistente specialistico se assegnato, dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere aiutato da un collaboratore scolastico. Considerata la carenza di organico dei collaboratori scolastici, si chiede ai docenti di sostegno di collaborare con il personale ausiliario nell'eventuale trasferimento dell'alunno/a da e verso i servizi igienici. (spesso, anche solo la presenza fisica del docente, può essere un valido supporto per chi ha ricevuto l'incarico di svolgere materialmente determinati compiti). Gestione infortuni e misure in caso di piccoli incidenti Se la gravità dell'infortunio e/o del malore richiede l'intervento del 118, il docente avvisa immediatamente l'addetto al primo soccorso. Lo stesso effettua la chiamata e avvisa tempestivamente la famiglia dell'accaduto e della procedura attivata. È ovvio che in queste situazioni di emergenza diventa fondamentale la collaborazione tra il personale presente, oltre che degli stessi addetti al primo soccorso. Nel caso in cui dovesse risultare necessario il trasporto al Pronto Soccorso a opera del 118, l'infortunato resta affidato all'addetto fino a quando non avrà trovato assistenza in ospedale e fino all'arrivo del/i genitore/i, sia per motivi psicologici e sia per non incorrere nel reato di omissione di soccorso, laddove la famiglia non fosse reperibile o non possa intervenire immediatamente. L'obbligo di soccorso prescinde dal ruolo, dal servizio e da qualsiasi altra valutazione personale. I docenti presenti nel plesso e i collaboratori, se non impegnati direttamente in operazioni di primo soccorso, garantiranno la vigilanza sugli alunni del titolare se impegnato nell'assistenza all'infortunato. Qualunque sia l'entità (dunque, anche per piccoli incidenti che apparentemente sembrano non avere avuto conseguenze), la famiglia deve essere sempre avvertita direttamente dal docente o dal Responsabile di plesso con una telefonata. Per individuare rapidi canali di informazione, è necessario che sul registro di classe siano riportati, per ogni alunno, i numeri di casa o cellulare, del posto di lavoro dei genitori, del vicino o di un parente per allacciare in ogni momento della giornata eventuali contatti resi necessari in situazioni di emergenza. In caso di infortunio con danni fisici di qualsiasi entità, è sempre necessaria la stesura di una relazione circostanziata e dettagliata sull'accaduto da parte del docente che al momento dell'incidente aveva la responsabilità della classe (in caso di compresenza la dichiarazione sarà congiunta). Nella relazione, è necessario anche indicare i nominativi di tutti i docenti e/o collaboratori presenti ai fatti. La relazione va consegnata in segreteria in giornata, o al massimo la mattina successiva, avendo presente che quanto comunicato dal docente viene trasmesso all'Istituto di assicurazione e messo a disposizione dei genitori per la tutela dei propri diritti e per far conoscere alla propria

Amministrazione l'esistenza o meno di responsabilità nell'azione di vigilanza. Nel caso in cui la classe o sezione sia stata affidata dal docente al collaboratore scolastico, dovrà essere lo stesso docente a comunicare l'infortunio, indicando il motivo per il quale non era presente in classe e la persona a cui aveva affidato la classe. Il docente avvisa la segreteria dell'accaduto allo scopo di predisporre le pratiche di competenza. La famiglia recapiterà all'ufficio di segreteria il referto ospedaliero rilasciato all'atto del pronto soccorso e l'eventuale documentazione di spese sostenute, in seguito all'infortunio per la pratica inviata alla Compagnia assicuratrice. L'assistente amministrativo preposto supportato dal Dsga predispone immediatamente l'istruttoria di denuncia dell'infortunio all'INAIL, inviando la documentazione, entro 48 ore da quando si viene a conoscenza dell'evento, al locale comando di Pubblica sicurezza, alla Compagnia assicuratrice. In caso di infortunio occorso a docenti, o improvviso malessere, è opportuno che sia seguita analoga procedura (chiamare il 118, chiamare un familiare, accompagnare il collega all'ospedale o acquisire autodichiarazione di rifiuto) e che i testimoni presenti all'accaduto rappresentino per iscritto quanto a loro conoscenza.

Somministrazione farmaci La somministrazione di farmaci a scuola deve avvenire nel rispetto delle Raccomandazioni emanate dai Ministeri dell'Istruzione e della Salute in data 25 novembre 2005. Nessun docente può somministrare farmaci agli alunni se non preventivamente autorizzato dall'ASL o dal medico curante, oltre che dalla formale richiesta dei genitori, per il tramite del Dirigente scolastico eccezione è fatta per eventuali farmaci salvavita. Cambio dell'ora È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato il più celermente possibile. Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla II^a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio di aula del docente uscente. Al fine di evitare soluzioni di continuità nella vigilanza degli alunni, durante il cambio dell'ora, si raccomanda ai docenti che operano in contemporaneità nelle singole classi (per esempio i docenti di sostegno) di collaborare attivamente per evitare che gli alunni restino incustoditi. In proposito, si precisa che eventuali variazioni dei turni di lavoro o dell'orario del personale docente devono essere preliminarmente richiesti ed autorizzati dai collaboratori/fiduciari del Dirigente scolastico e portati a conoscenza del Dirigente scolastico che, valutati i motivi e la ricaduta sulla qualità del servizio, provvederà a fornire il proprio parere. Spostamenti alunni da e verso laboratori/biblioteche/palestre Negli eventuali spostamenti da uno spazio all'altro dell'edificio, da effettuarsi nel rispetto dei protocolli antiCOVID, l'obbligo di vigilanza sugli alunni si accentua, a ragione della maggiore probabilità di infortuni. I docenti viglieranno su ogni spostamento. Per nessun motivo, dovranno permettere alla classe di spostarsi senza la loro presenza. Nel caso in cui, il raggiungimento di spazi esterni all'edificio, debba avvenire in situazioni atmosferiche critiche, sarà cura del docente valutare l'opportunità dell'eventuale spostamento. L'accesso alle aule dotate di attrezzature e sussidi è consentito agli alunni con il solo accompagnamento del docente. Durante le ore di laboratorio/di palestra, i docenti devono vigilare affinché gli alunni non utilizzino attrezzi, macchinari, materiali non idonei. Sarà cura del docente osservare e far osservare agli alunni regolamenti relativi agli spazi in questione.

Uscita al termine delle lezioni:

Al termine delle lezioni i docenti accompagneranno la classe ordinatamente all'uscita, seguendo le disposizioni organizzative anti-COVID. Dovrà essere garantito lo scorrimento continuo della fila, senza interruzioni e assembramenti in prossimità di scale e di porte. Nel rispetto di tutte le disposizioni anti-COVID, i genitori degli alunni che si trovano nella necessità di richiedere l'uscita anticipata e/o l'entrata posticipata del

propri figli (per tutto l'anno o per un determinato periodo) dovranno fame richiesta al Dirigente Scolastico, specificandone i motivi. Nel caso la richiesta abbia carattere occasionale, i collaboratori/fiduciari del Dirigente scolastico responsabili di plesso avranno cura di far attendere l'alunno fino all'ora successiva impiegandolo in attività formative, al fine di evitare interruzioni delle attività in aula. I responsabili di plesso valuteranno comunque i singolari casi e l'eventuale recidività di tali situazioni. Durante le uscite didattiche/viaggi di istruzione/visite guidate La vigilanza è, altresì, dovuta per i periodi di affidamento durante le uscite sul territorio, le visite guidate e di viaggi d'istruzione, a tutti gli effetti assimilati all'attività didattica, da espletarsi comunque dopo attenta valutazione, tenendo conto dell'emergenza sanitari a in atto e nel rispetto della normativa anti-COVID. Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le opportune misure organizzative e disciplinari necessarie e di non aver potuto impedire il fatto.

DISPOSIZIONI COMUNI INGRESSO GENITORI E/O ESTRANEI

Al fine di garantire la massima sicurezza degli alunni durante la normale attività didattica, nel rispetto del protocollo di sicurezza scolastica anti contagio COVID-19, nonché per assicurare il sereno e regolare svolgimento delle lezioni, è fatto divieto a qualsiasi persona estranea, priva di autorizzazione del Dirigente o del suoi collaboratori, di accedere e circolare nei locali scolastici, nonché di avere contatti con i minori o con il personale scolastico. Per evitare che i genitori o gli estranei possano accedere, senza autorizzazione, ai locali scolastici, i collaboratori scolastici si assicureranno che durante le ore di lezione le porte di ingresso della scuola siano chiuse. In caso di necessità e/o urgenza, le eventuali richieste di accesso ai locali scolastici devono essere comunicate al Responsabile di plesso o, in caso di sua assenza, a un docente in servizio. In ogni caso non dovrà essere consentito al genitore o all'estraneo di poter circolare senza vigilanza e senza autorizzazione all'interno della scuola, anche in orario di sospensione delle attività didattiche. Per particolari necessità i genitori si rivolgeranno ai collaboratori scolastici in servizio, evitando di impegnare il personale in consegna di merende o di materiale scolastico. Pertanto, per prioritari motivi di sicurezza, si invitano le famiglie e gli alunni a verificare il necessario per la giornata scolastica, prima dell'ingresso nella scuola. I genitori possono avere accesso ai locali solo se espressamente autorizzati. È consentito, nel rispetto del protocollo di sicurezza scolastica anticontagio COVID-19, l'ingresso nei locali scolastici agli addetti alla manutenzione purché non entrino in contatto con gli alunni. Gli addetti alle manutenzioni e funzionari dell'Amministrazione provinciale potranno accedere ai locali per effettuare ispezioni e lavori, ma il collaboratore scolastico che li riceve dovrà immediatamente informare il Responsabile del plesso. In caso di dubbio, i collaboratori scolastici sono tenuti a non consentire l'ingresso e a richiedere istruzioni. Nessun estraneo può portare, lasciare, affiggere, distribuire, o prelevare alcunché se non dietro autorizzazione specifica del Dirigente Scolastico. Tutti gli ingressi vanno registrati; È, altresì, obbligo delle SS.LL.: conoscere il Regolamento di Istituto e il Regolamento di disciplina degli studenti e collaborare, per la parte di propria competenza, affinché le norme vengano rispettate; ° conoscere la normativa sulla sicurezza relativa agli aspetti generali e a quelli specifici della propria attività, segnalando ogni comportamento non conforme alla normativa e qualunque situazione di pericolo connessa ad impianti, strumenti, edifici, etc.; ° osservare e fare osservare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza In ogni ambiente scolastico; ° **adeguare i propri comportamenti al Codice di Comportamento dei Pubblici dipendenti (pubblicato sul sito web della scuola)** e a quanto stabilito nel Regolamento dell'Istituto adottato dagli OO.CC d'Istituto; ° rispettare le norme di certificazione verde COVID-19.

INGRESSO RAPPRESENTANTI DI LIBRI

I rappresentanti librari potranno accedere ai locali scolastici solamente se autorizzati e previo appuntamento. Durante l'attività didattica il docente non deve, per nessun motivo, lasciare la classe per incontrare il rappresentante dei libri. Lo stesso rappresentante deve essere invitato a fruire dei soli spazi assegnati, rispettare tutte le disposizioni anti-COVID e adottare preventivamente tutte le misure organizzative idonee a evitare situazioni di pericolo.

ALUNNI FRAGILI Particolare attenzione è posta agli alunni in condizioni di fragilità e ad alunni con patologie, certificate, i cui sintomi sono rapportabili a quelli simil-COVID. Agli stessi alunni ed alunne è garantito il diritto allo studio, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, piena partecipazione e inclusione, accessibilità e fruibilità. I coordinatori di classe/responsabili di plesso, già tempestivamente avvisati, avviseranno i docenti di classe nonché i collaboratori scolastici del plesso. I docenti presteranno particolare attenzione sia al distanziamento di questi rispetto ai compagni, ma anche nelle fasi dinamiche riguardanti la vita scolastica dei discenti (momenti in cui vengono chiamati alla lavagna, momenti di necessità fisiologiche, ecc.). I collaboratori avranno cura di sanificare ulteriormente spazi e strumenti/attrezzi prima che l'alunno li utilizzi. Casi particolari sono trattati con le famiglie, i medici di base/pediatri ed eventualmente ASL di riferimento.

DIVIETO DI FUMO Come noto, in seguito al Decreto Legge n. 104/2013 (pubblicato In G.U. Il 12 Settembre 2013) il divieto di fumare, già in vigore in tutti gli spazi interni alla scuola (compresi corridoi, aule, laboratori, biblioteca, palestra, bagni ecc.), **si intende esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione scolastica**. Tale divieto vale per tutto il tempo connesso con lo svolgimento delle attività scolastiche (intervallo compreso) ed è applicabile sia agli alunni, sia a tutto il personale in servizio nella Scuola. Si ricorda inoltre che tale divieto e le norme di cui sopra si intendono integralmente estese anche nel caso delle sigarette elettroniche. L'inosservanza di tali norme costituisce violazione ai doveri di comportamento e come tale risulta potenzialmente sanzionabile sia sul piano disciplinare sia su quello amministrativo, con l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie previste dalla Legge n. 584 dell'11/11/1975, art. 7 e successive modificazioni ed integrazioni. Vigilano sull'osservanza del divieto nei locali scolastici del Dirigente Scolastico (Legge 584 dell'11/11/1975 art. 1 lett. A e successive modifiche e integrazioni), gli addetti alla vigilanza divieto fumo, il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione. Gli addetti alla vigilanza divieto fumo provvederanno a comminare le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. (Vedi anche disposizioni relative alla sicurezza di cui al DLgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).. Fermo restando il carattere coercitivo della Legge, si invita tutto il personale a cooperare per il rispetto di tali disposizioni affinché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi finalizzati al benessere e al rispetto della qualità della salute (vedi Tabelle INAIL sui danni provocati dal fumo alla salute). Pertanto la scuola intende prevenire, in collaborazione con la famiglia, l'abitudine al fumo garantendo un ambiente di lavoro salubre, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui. In tale ottica, è necessaria la collaborazione di tutti i docenti in modo da vigilare sul rispetto di tali norme e di prevenire i danni fisici causati dal fumo.

DISPOSIZIONI FINALI:

Le disposizioni e le misure organizzative contenute nel presente ORDINE DI SERVIZIO già diramate e fornite con precedenti avvisi e adesso REITERATE sono utili e necessarie, in via preventiva, ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza - hanno

carattere permanente e resteranno valide fino a successive integrazioni e/o riformulazioni. Per tutte le altre situazioni non comprese nella presente comunicazione, si fa riferimento al Regolamento di Istituto, nonché al protocollo di sicurezza scolastica anti contagio COVID-19.

È fatto obbligo, a tutto il personale, di rispettare e far rispettare quanto sopra disposto. Per quanto attiene alle misure per il contenimento del contagio, valgono tutte le disposizioni e le indicazioni di comportamento inerenti le misure di prevenzione sanitarie e di pulizia/sanificazione/aerazione e di eventuale e temporaneo isolamento adottate dall'Istituzione scolastica "Isis G.Fortunato di Angri-SA.

Tutto il personale è tenuto a prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e a sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza, oltre a conoscere le fondamentali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs 9 aprile 2008, n. 81, "Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro", successivamente modificato dal DLgs 5 agosto 2009, n. 106 e successive integrazioni/modificazioni).

-Per quanto non previsto nel presente O.d.S. valgono le disposizioni normative e legislative vigenti.

-Le disposizioni del presente O.d.S. rimarranno in vigore fino a nuova determinazione dello Scrivente;

- E' fatto obbligo, a tutto il personale, di rispettare e far rispettare le disposizioni contenute nel presente ordine di servizio, si ricorda che non è permessa nessuna discrezionalità nell'applicazione delle disposizioni e che l'omissione rappresenta violazione dei doveri professionali. La violazione, inoltre, costituisce fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Il presente avviso, pubblicato sul sito Web istituzionale di questa Istituzione scolastica, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Santangelo